

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza assicura i rischi della Responsabilità Civile che derivano dalla proprietà di fabbricati civili e industriali.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

- ✓ La Garanzia tiene indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per morte o lesioni personali (danni corporali) e per distruzione o deterioramento di beni (danni materiali), involontariamente causati a terzi, compresi i locatari, in conseguenza di un fatto accidentale che si è verificato in relazione alla proprietà dei fabbricati indicati in Polizza e degli impianti fissi, compresi gli ascensori, destinati alla conduzione dei medesimi.
- ✓ Sono compresi i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche se tenuti a giardino, le recinzioni.
- ✓ La Garanzia opera anche per la responsabilità civile che può derivare all'Assicurato per danni imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione e delle quali deve rispondere ai sensi di legge.
- ✓ La Garanzia vale, nell'ambito del limite per danni a cose, anche per i danni che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi.
- ✓ È compresa la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale, a nome dell'Assicurato, con la nomina di legali e tecnici.

È prevista la seguente Garanzia opzionale:

- ✓ Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il limite di risarcimento per Sinistro e per anno.



Che cosa non è assicurato?

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Non sono considerati terzi:

- ✗ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- ✗ se l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con essi nei rapporti di cui al punto precedente;
- ✗ le persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia del fabbricato e dei relativi impianti e alla conduzione di questi ultimi; il portiere e i membri della sua famiglia, tranne in caso di danni corporali subiti da crollo totale o parziale del fabbricato.

Sono esclusi dalla Garanzia i rischi relativi a: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- ✗ che derivano da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- ✗ a cose da spargimento di acqua o rigurgito fogne non in conseguenza di rotture accidentali di tubazioni e condutture;
- ✗ a persone e cose che derivano da umidità, stitilicidio e insalubrità dei locali;
- ✗ che derivano dall'esercizio nei fabbricati, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini e condomini o loro familiari;
- ✗ a cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo, comprese le cose trasportate, rimorchiate o sollevate da qualsiasi mezzo, causati da furto o che derivano a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o che lo stesso detiene;
- ✗ di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile;
- ✗ a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante lo svolgimento delle relative operazioni;
- ✗ causati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi;
- ✗ da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- ✗ da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non ha compiuto il sedicesimo anno di età;
- ✗ di qualunque natura che derivano direttamente o indirettamente dall'amianto o prodotti che contengono amianto;
- ✗ di qualunque natura che derivano direttamente o indirettamente da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.

Sono inoltre esclusi dall'Assicurazione i danni:

- ✗ che derivano dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;
- ✗ che, in relazione ai rischi assicurati, si sono verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, in conseguenza di:
 - inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose;
 - inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Per la Garanzia Gestione delle vertenze di danno - Spese legali, sono escluse:

- ✗ le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici non nominati da Generali Italia;
- ✗ multe o ammende;
- ✗ spese di giustizia penale.



Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono Massimali indicati in Polizza e Franchigie contenuti nelle Condizioni di assicurazione.

- **Per Franchigia si intende** la parte del danno - espressa in punti percentuali per le invalidità e come importo in cifra fissa per le altre Garanzie - che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.



Dove vale la copertura?

✓ L'Assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dei Paesi dell'Unione Europea, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e nel territorio degli stati di Norvegia, Islanda, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato **deve**:

- All'attivazione delle Garanzie, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
- Durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- Comunicare a Generali Italia l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'Assicurazione, darne comunicazione a Generali Italia e trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare il contratto.
- Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo di copertura, comunicare l'indicazione del volume di affari e degli altri elementi variabili previsti in Polizza, per permettere a Generali Italia di regolare il premio.
- **In caso di Sinistro**, presentare denuncia a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 3 giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.
- Far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizie, documenti e atti giudiziari relativi al Sinistro.

A seguito di divisione dell'eredità, gli eredi dell'Assicurato a cui è assegnata l'azienda o parti di elementi del rischio assicurati, **devono**:

- comunicare a Generali Italia la variazione della persona Assicurata entro 15 giorni da quando è avvenuta la variazione.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'Indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo può essere pagato in unica soluzione o ratealmente.

La rateizzazione può essere semestrale (con una maggiorazione del Premio del 3% su base annua).

Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Generali Italia al rilascio della Polizza stessa; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio.

Il Premio deve essere pagato tramite bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario; POS o, ove disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti in Agenzia o tramite l'area riservata al Contraente - c.d. Home Insurance), oppure con denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro); altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia. Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte. In ogni caso di esercizio del diritto di recesso per Sinistro, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha durata annuale o poliennale (per la durata poliennale si applica una riduzione di premio) e ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, la copertura è prorogata per una durata uguale a quella originaria e così successivamente ma col limite di due anni per ogni tacita rinnovazione.

La differenza di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata entro 15 giorni dalla data della comunicazione da parte di Generali Italia e in mancanza di tale pagamento Generali Italia può fissare un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni.

In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'Assicurazione, se il premio è pagato, l'Assicurazione continua a favore dell'acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l'Assicurazione cessa.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga dell'Assicurazione, se prevista, inviando **comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza** della Polizza. Se la **durata è superiore a cinque anni** ed è stata applicata la relativa riduzione di premio, Il Contraente può recedere **dopo il termine di cinque anni con preavviso di almeno 60 giorni** e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle Condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, dell'Assicurazione giunta a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale, l'Assicurazione cessa alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni.

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione.

Generali Italia e il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di Sinistro, entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo, inviando relativa comunicazione entro tale termine.

Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione. In tal caso deve inviare richiesta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.